

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## LA FALLIBILITÀ DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE

(Commento alla sentenza della Corte di Cassazione 8 agosto 2016, n. 16614)

Nota di **Maddalena PETRONELLI**

L'ampia nozione di imprenditore agricolo, come riveniente dalle disposizioni di cui all'art. 2135 c.c., nella formulazione introdotta a seguito della modifica operata dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, e la sua possibile interazione con la disciplina delle procedure concorsuali, ha reso particolarmente complessa e dibattuta la questione della fallibilità delle società cooperative di tipo agricolo, la cui criticità non appare sopita neppure per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 gennaio 2012 n. 3. Invero, pur se con tale ultima disposizione normativa il legislatore ha confermato la volontà di escludere dal novero delle imprese fallibili l'imprenditore agricolo, includendolo invece tra i destinatari delle norme volte alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento, i dubbi sul punto non appaiono per nulla sopiti.

L'esame della fattispecie in commento non può non partire dall'analisi del testo dell'art. 2135 c.c. a tenor del quale: "è imprenditore agricolo chi esercita una

delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Come si legge nel prosieguo della citata disposizione normativa, per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali ci si riferisce a tutte quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo produttivo e biologico, mentre l'inciso 'attività connesse' è riferito a quelle attività volte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalle attività innanzi menzionate, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.

Come la dottrina dominante ha avuto modo di precisare, l'intervenuta modifica legislativa, ha determinato l'assottigliamento delle originarie differenze esistenti tra la figura dell'imprenditore commerciale rispetto a quello agricolo, tanto da assicurare a tale ultima figura le stesse peculiarità dell'impresa di cui all'art 2082 c.c.

Si è giunti in tal modo "all'unificazione statutaria della categoria dell'imprenditore agricolo con quella dell'imprenditore commerciale", la cui attività non è più strettamente legata alla terra e sottoposta ai rischi ambientali derivanti da fattori naturali non governabili dall'uomo, ma caratterizzata da aspetti più commerciali e produttivi, ovvero ad un legame con il fondo inteso in senso lato.

Ciò ha inevitabilmente riverberato i suoi effetti sull'applicabilità a tale ultima figura delle disposizioni di cui al RD 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*), rivolte - come è noto - alla sola categoria degli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, determinando una proliferazione di pronunce sia di merito che di legittimità volte a chiarire i confini della assoggettabilità di tali disposizioni agli imprenditori agricoli.

Di recente la questione è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte, dapprima con **ordinanza del 12 maggio 2016 n. 9788** e successivamente con **sentenza n. 16614 resa l'8 Agosto 2016**.

Secondo l'orientamento espresso dagli Ermellini nelle menzionate pronunce "l'esonero dall'assoggettamento alle procedure concorsuali non potrà essere incondizionato, dovendo venir meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazioni, allevamento e selvicoltura ... va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente fondiaria dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero.

**L'accertamento in concreto** della sussistenza **dei** menzionati **requisiti** è - secondo l'orientamento espresso dai Giudici di piazza Cavour - affidato al giudice al quale è demandata la "verifica delle clausole statutarie e del loro tenore" oltre che "in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, esaminando le attività economiche svolte, alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 228 del 2001, articolo 1, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente dell'esame dei

*presupposti di legge (art. 2135 c.c.) per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento".*

Per ciò che concerne l'ambito temporale oggetto della valutazione affidata all'autorità giudiziaria, la **Corte di Appello di Brescia** con **sentenza n. 769 del 12 agosto 2016**, ha precisato che: *"per l'assoggettabilità al fallimento deve essere accertato che essa svolga attività commerciale; e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere all'epoca della presentazione della domanda di fallimento, senza che possa invece farsi riferimento ai criteri temporali posti dall'art. 1 comma 2 LF che opera invece una distinzione all'interno della categoria degli imprenditori commerciali".*

In sintesi, alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, non potrà che concludersi per la **fallibilità delle imprese agricole** allorché sia accertato lo svolgimento di un'attività commerciale, con onere a carico di chi invochi l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge fallimentare, di provare lo svolgimento delle attività tipiche dell'imprenditore agricolo come individuate dall'art 2135 c.c.

Siffatto principio è stato da ultimo espresso nella pronuncia n. 16614 resa dalla **Suprema Corte** in data **8 agosto 2016**, innanzi citata, secondo cui *"tale criterio distributivo in parte è previsto dalla stessa legge, per quanto concerne i requisiti dimensionali che determinano la no failure zone; in parte, dev'essere enucleato nel rispetto del canone della prossimità della prova, che identifica, nella specie, nell'imprenditore la parte onerata della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri: a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita dell'azienda".*